

Copyright: valutazione economica

La valutazione economica del diritto d'autore (*copyright*)

di Roberto Moro Visconti

Al titolare del diritto d'autore, la l. n. 633/1941 riconosce il diritto morale ed i diritti di utilizzazione dell'opera (o diritti patrimoniali), che in questo studio sono oggetto di valutazione economica. I dati contabili, laddove disponibili, costituiscono una preziosa fonte informativa per la valutazione. Il risarcimento del danno causato all'autore è fondato sul criterio del giusto prezzo del consenso e della *royalty* ragionevole, tenendo conto della reversione degli utili del contraffattore e della perdita di fatturato. L'evoluzione tecnologica digitale apre a scenari di elevata scalabilità della riproducibilità delle opere, da considerare anche nell'ambito della direttiva sul *copyright*.

Diritto d'autore e *copyright*: cenni introduttivi

Secondo la l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore, c.d. l.d.a.) sono protette dal diritto d'autore "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" (art. 1). Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno è disciplinato anche nel codice civile dagli artt. 2575 - 2583.

L'art. 2575 c.c. stabilisce che: "formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Il *copyright* ("diritto di copia") è il corrispondente del diritto d'autore nei sistemi di *common law* di stampo anglosassone (1).

A livello generale (art. 1 l.d.a.) sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, i programmi per elaboratore nonché le banche di dati (2).

Il diritto d'autore si estende ad un insieme assai vario ed eterogeneo di opere o creazioni, creando problemi di tassonomia delle opere tipizzate (dall'art. 2 della l.d.a.) ovvero, *a fortiori*, delle creazioni non tipizzate; sono comprese nella protezione le seguenti opere tipizzate: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, (...); - 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (...); 8) i programmi per elaboratore [*software*, n.d.r.] (3) (...); 9) le banche di dati (...), intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;

(1) Vi sono peraltro alcune differenze, anche applicative, che rendono i sinonimi "diritto d'autore" e "copyright" non esattamente corrispondenti. Nel presente studio di natura economica non si considerano tali criticità.

(2) Si veda anche la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (art. 2 - definizioni).

(3) R. Moro Visconti, *La valutazione economica del software*, in questa *Rivista*, 2014, 5, 421-432.